

DEL 10 APR. 2020

Région Autonome  
Vallée d'AosteRegione Autonoma  
Valle d'Aosta

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative al Comune di Pontey. Revoca dell'Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020 previsione di nuove misure.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**VISTO** il decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 616 del 27 febbraio 2020, con il quale il dott. Pio Porretta è stato nominato Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione autonoma Valle d'Aosta, competenti nei

settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connessa all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il decreto-legge 9 marzo 2020 n.14 “*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 648 del 9 marzo 2020 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della salute 20 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della salute 22 marzo 2020 “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, che, nell'abrogare le disposizioni di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dispone che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020 “*Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.94 dell'8 aprile 2020;

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale e della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

**RICHIAMATE** le proprie Ordinanze nn. 104 dell'11 marzo 2020, 111 del 15 marzo 2020, 115 del 19 marzo 2020, 123 del 26 marzo 2020, 124 del 27 marzo 2020 e 139 del 4 aprile 2020;

**VISTO** il proprio decreto n. 114, in data 17 marzo 2020, con il quale il dott. Luca Montagnani, Direttore della Struttura Complessa anestesia, rianimazione ed emergenza territoriale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, è stato nominato Coordinatore per la gestione di tutte le attività di carattere sanitario nell'ambito del modello

organizzativo di Protezione civile regionale finalizzato alla gestione del rischio epidemiologico da COVID-19 in stretto contatto con il Soggetto attuatore;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020, con la quale - fermo restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti - sono state adottate misure maggiormente restrittive con riferimento al territorio del Comune di Pontey, a decorrere dalle 00.00 di lunedì 23 marzo u.s. fino a nuovo provvedimento, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

**PRESO ATTO** della nota n. 29982 in data 9 aprile 2020 del Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria locale della Valle d'Aosta, dott.ssa Marina Giulia Verardo, con la quale è stato comunicato il miglioramento della situazione epidemiologica sul territorio del Comune di Pontey, oltre ad una riduzione dei contagi;

**CONSIDERATO** che, a fronte di quanto sopra evidenziato dall'autorità sanitaria, l'Unità di crisi ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la modifica della precedente Ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020 e la previsione di nuove misure;

**RITENUTO** che, nell'ambito della necessaria gradualità, a tutela della salute pubblica ed al fine di evitare assembramenti, si ritiene necessario prevedere le seguenti specifiche misure:

1. l'accesso veicolare è consentito presso un unico varco, come da mappa in allegato;
2. la chiusura al pubblico dei luoghi di culto;
3. la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione delle salme;
4. l'obbligo nei confronti di tutti i cittadini, ogni qualvolta escano dalla propria abitazione e dalle sue pertinenze, per qualsiasi motivo, di indossare mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca;

**UDITO** il Sindaco esprimere parere favorevole alla revoca parziale ed alla modifica dell'ordinanza n. 117 del 22 marzo 2020 nei termini sopraindicati;

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate sono afferenti a situazioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**SU PROPOSTA** del Soggetto Attuatore, nominato con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 27 febbraio 2020;

## **ORDINA**

1. Ferme restando, per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente ordinanza, le disposizioni nazionali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus, in specie le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", sono adottate le seguenti misure:
  - a. l'accesso veicolare è consentito presso un unico varco, come da mappa in allegato;
  - b. la chiusura al pubblico dei luoghi di culto;

- c. la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione delle salme;
- d. l'obbligo nei confronti di tutti i cittadini, ogni qualvolta escano dalla propria abitazione e dalle sue pertinenze, per qualsiasi motivo, di indossare mezzi protettivi idonei che garantiscano la copertura di naso e bocca;
2. Il Presidente della Regione, sentiti il Sindaco del Comune di Pontey, il Direttore della struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e il Soggetto Attuatore, può disporre deroghe motivate per esigenze di carattere sanitario o di particolare e documentata necessità.

La presente ordinanza ha validità **dalle ore 00.00 di sabato 11 aprile 2020**.

La presente ordinanza:

- è notificata al Sindaco del Comune di Pontey, per esecuzione;
- è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la Polizia locale del Comune di Pontey, alle Forze armate e al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, per notizia e/o per esecuzione;
- è comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Dirigente della Struttura Enti Locali, al Commissario dell'Azienda USL, alla Croce Rossa Italiana e al Volontariato organizzato di Protezione civile per notizia;
- è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, sul sito istituzionale del Comune di Pontey e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione,

Renzo Testolin

